



COMUNEDIUTA

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Area Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Attività Produttive

Regolamento comunale per la disciplina dei contributi in regime “De Minimis”

alle imprese operanti nel Comune di Uta

(aggiornamento 2018 di cui all'allegato DCC n. ____ del ____)

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Uta, con lo scopo di favorire la nascita di nuove attività produttive e di promuovere il rilancio ed il potenziamento delle attività esistenti, adotta il presente regolamento. Si adotta altresì il presente regolamento allo scopo di sostenere iniziative rivolte alla promozione di politiche attive del lavoro che abbiano la duplice finalità di sostenere lo sviluppo locale e l'incentivazione dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie di persone che per età, genere o a causa del perdurare dello stato di disoccupazione, siano in una condizione socio economica difficile.

Per il raggiungimento di tali obbiettivi l'Ente determinerà annualmente, nell'ambito del proprio bilancio, l'ammontare delle risorse disponibili.

Gli strumenti operativi attraverso i quali conseguire gli obbiettivi indicati nel primo comma del presente articolo, sono costituiti da:

- contributi in conto capitale per nuove attività produttive;
- contributi in conto capitale per potenziamento attività produttive esistenti.

Art.2- Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi in conto capitale a fondo perduto in favore di:

- 1) soggetti che avviino una nuova attività produttiva con sede operativa e legale nel territorio del Comune di Uta e che possiedano le caratteristiche di cui al successivo art. 3;
- 2) microimprese e piccole attività professionali esistenti con sede operativa e legale nel territorio del Comune di Uta che possiedano le caratteristiche di cui al successivo art. 4 e che effettuino nuovi investimenti, in data successiva all'approvazione del presente regolamento e in seguito alla pubblicazione dei relativi bandi;

Il contributo massimo previsto per ogni singola iniziativa è pari al 75% della spesa ammessa. In ogni caso, il contributo non può essere superiore a Euro 5.000. I richiedenti sono obbligati a co-finanziare con mezzi propri, o con altri mezzi di terzi, le spese relative all'iniziativa imprenditoriale per la parte residua non coperta dal contributo. Le modalità di co-finanziamento dovranno essere evidenziate nel piano finanziario.

I contributi regolati nel presente regolamento rientrano nel regime dei contributi "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15.12.2006 e pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Sono comunque esclusi i settori per i quali non è applicabile la regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea L379/5 del 28.12.2006 e succ. modifiche.

Art. 3 - Contributi in conto capitale per nuove attività produttive

I contributi per l'avvio di nuove attività produttive potranno essere rivolti a specifiche categorie di soggetti che hanno particolari difficoltà di accesso o ricollocamento nel mercato di lavoro, appositamente individuate con Delibera di Giunta per i singoli bandi. A titolo esemplificativo, sono considerati soggetti a "rischio esclusione": donne, giovani under 35 disoccupati o inoccupati, cassa integrati, soggetti svantaggiati così come individuati dalla L.R. 22 aprile 1997 n.16 art. 24, soggetti che non posseggano un diploma di scuola media superiore o professionale.

Per le società, i requisiti soggettivi eventualmente individuati con Delibera di Giunta di cui al primo capoverso, devono essere posseduti da uno o più soci che nel complesso detengono la maggioranza delle quote sociali e uno o più di questi stessi soci devono essere amministratori della Società.

I contributi sono attribuiti sulla base di bandi a evidenza pubblica di livello comunale e sono destinati all'acquisto di beni d'investimento strumentali all'attività produttiva che si intende esercitare, quali:

- impianti e/o attrezzature anche informatiche;
- macchinari e arredi necessari per l'avvio della nuova attività;
- costi d'impianto e costitutivi (ad esempio costi di avvio amministrativi, costi notarili, costi per *business plan*, ecc);
- opere edilizie per adeguamento e messa a norma degli edifici strumentali all'attività. Tali spese non potranno eccedere la misura del 30% degli investimenti pianificati;

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 1080/2006 e all'art. 11.2 del Regolamento CE 1081/2006, sono altresì escluse le seguenti tipologie di spese:

- gli interessi passivi;
- l'imposta sul valore aggiunto quando essa è detraibile.

Non sono ammissibili le spese di seguito indicate:

- le spese per l'acquisto e la costruzione di immobili;
- le spese per l'acquisto di mezzi mobili targati;
- le spese per l'acquisto di attività preesistenti;
- le spese per l'acquisto di attrezzature e macchinari usati;
- le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Il soggetto beneficiario del contributo, entro e non oltre 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione all'agevolazione, deve far pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa, nel caso contrario, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

L'investimento per il quale è richiesto il contributo deve essere effettuato e completato entro 4 mesi dalla data di costituzione dell'impresa, pena la revoca dell'agevolazione concessa. Resta ferma la possibilità per il Comune di Uta di concedere una proroga non superiore a 2 mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dall'impresa beneficiaria.

I beni d'investimento oggetto di agevolazione, per un periodo di cinque anni dalla data di acquisto, non potranno essere dismessi o destinati ad usi diversi da quelli oggetto dell'impresa o di attività di lavoratore autonomo, per la decadenza dell'agevolazione,.

L'entità del contributo, le modalità di erogazione, eventuali ulteriori requisiti specifici dei soggetti beneficiari, i settori di intervento, i criteri di assegnazione e specifiche cause di decadenza e le modalità operative, saranno individuati nell'apposito bando, in conformità degli indirizzi forniti con apposita Delibera di Giunta.

Art. 4 - Contributi in conto capitale per potenziamento attività produttive esistenti

I contributi per il potenziamento delle attività produttive esistenti sono rivolti alle microimprese e piccole attività professionali con sede legale ed operativa nel Comune di Uta al momento della presentazione della domanda. La "microimpresa" è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

Essi sono attribuiti sulla base di bandi o di procedure a evidenza pubblica di livello comunale e sono destinati all'acquisto di beni d'investimento strumentali all'attività d'impresa preferibilmente associati all'incremento occupazionale.

Sono agevolabili gli interventi diretti all'acquisto di beni d'investimento strumentali all'attività produttiva quali:

- impianti e/o attrezzature anche informatiche;
- macchinari e arredi strumentali;
- costi d'ampliamento;
- opere murarie per adeguamento e messa a norma degli edifici strumentali all'attività.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 1080/2006 e all'art. 11.2 del Regolamento CE 1081/2006, sono altresì escluse le seguenti tipologie di spese:

- gli interessi passivi;
- l'imposta sul valore aggiunto quando essa è detraibile.

Non sono ammissibili le spese di seguito indicate:

- le spese per l'acquisto e la costruzione di immobili;
- le spese per l'acquisto di mezzi mobili targati;
- le spese per l'acquisto di attività preesistenti;
- le spese per l'acquisto di attrezzature e macchinari usati;
- le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Sono prioritariamente agevolabili gli interventi che associano all'investimento un incremento occupazionale, il quale dovrà essere mantenuto nell'anno in cui si è manifestato e nell'anno successivo, pena la decadenza dell'agevolazione.

L'entità del contributo, le modalità di erogazione, eventuali ulteriori requisiti specifici dei soggetti beneficiari, i settori di intervento, i criteri di assegnazione e specifiche cause di decadenza e le modalità operative, saranno individuati nell'apposito bando, in conformità degli indirizzi forniti con apposita Delibera di Giunta.

Art. 5 - Presentazione delle domande

Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo le modalità, le tempistiche e gli schemi indicati nel relativo bando ed in conformità agli indirizzi forniti da apposita Delibera di Giunta Comunale. Le domande devono essere sottoscritte dal soggetto proponente e devono essere corredate da un piano di impresa. Le domande presentate secondo modalità non conformi al bando non saranno prese in esame.

Art. 6- Istruttoria e valutazione delle domande

Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa delle domande. Tale valutazione è diretta a verificare:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- la validità e la fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa descritta nel piano d'impresa;
- se individuate specificatamente nel bando, la sussistenza di eventuali situazioni di svantaggio socio-economico che attribuiranno priorità nell'assegnazione dei contributi.

La valutazione è effettuata dall'Ufficio Attività Produttive, anche mediante eventuale supporto di figure professionali esterne, entro i termini e le modalità stabiliti con Delibera di Giunta e che verranno riportati sul bando.

Art. 7 – Stipula del contratto di agevolazione

La Giunta Comunale impartisce gli indirizzi per la definizione delle procedure di stipula del contratto di agevolazione.

Art. 8 - Revoche

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel contratto e l'inosservanza di particolari obblighi stabiliti dal bando, determinerà la revoca dell'agevolazione concessa e l'avvio delle conseguenti procedure previste dalla legge.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per l'attivazione dei procedimenti amministrativi relativi al presente regolamento si rinvia alle disposizioni generali contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché nei regolamenti comunali.